

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 23

RELAZIONE
DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI
(Relatore: **BIELLI**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BRESSA

pendente innanzi al tribunale di Belluno (atto di citazione dell'on. Maurizio Paniz)

Presentata alla Presidenza il 2 aprile 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente il deputato Gianclaudio Bressa, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Belluno (atto di citazione dell'onorevole Maurizio Paniz).

La vicenda trae origine dall'iniziativa di astensione dalle udienze promossa dall'Associazione nazionale dei magistrati per manifestare la protesta nei confronti della politica del Governo sul tema della giustizia e, in particolare, contro i contenuti che successivamente sarebbero stati trasfusi nella nota mozione (la n. 1-00045) votata al Senato il 5 dicembre 2001, in seguito alle comunicazioni rese dal ministro Castelli in quel ramo del Parlamento.

Presso gli uffici giudiziari di Belluno, la dimostrazione dei magistrati si tenne il 30 novembre 2001, con un'interruzione del lavoro di 15 minuti e vi svolse un intervento il presidente del tribunale, dottor Coppari. Prese poi la parola l'avvocato Maurizio Paniz, del foro di Belluno e deputato proprio del collegio 13-Belluno (Veneto 2). Questi, a detta dei testimoni dell'accaduto, dichiarò di portare ai magistrati la solidarietà sua e del Governo e della maggioranza parlamentare, dei quali spendeva il nome.

Tale esternazione è sembrata piuttosto contraddittoria a diversi avvocati del foro di Belluno, i quali hanno successivamente diffuso un documento in cui rivolgevano critiche al deputato Paniz, il quale a loro avviso da un lato faceva parte di una maggioranza parlamentare ostile all'indipendenza e alla funzionalità del potere giudiziario e dall'altro, nondimeno,

veniva a portare a esso la solidarietà nel momento della protesta. Tuttavia, appresa la notizia, l'onorevole Paniz rispose alle critiche, attribuendo agli avvocati estensori del documento non solo la volontà di strumentalizzare a loro favore la protesta dei magistrati ma anche quella di essere dei pusillanimi, giacché il documento diffuso non recava l'indicazione dei sottoscrittori — accusa quest'ultima respinta dagli interessati. Tale *querelle* è riportata sul *Corriere delle Alpi* del 2 dicembre 2001. Peraltro — e sta qui il motivo fondante la presente richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità — nello stesso articolo in cui sono riportate le frasi di replica dell'onorevole Paniz agli avvocati estensori del documento di critica nei suoi confronti, sono contenute anche delle dichiarazioni di commento dell'accaduto del deputato Bressa, nativo di Belluno ed eletto a Bolzano. Secondo il resoconto giornalistico Bressa avrebbe così commentato i fatti: «*Abbiamo ancora una volta avuto la prova della scarsa dimestichezza con le istituzioni che caratterizza l'avvocato Maurizio Paniz. Abbiamo però avuto conferma che è un comico imperdibile, anche se forse dovrebbe esercitarsi ancora un po' per capire dove sta il confine tra il comico e il ridicolo. Peccato però che abbia deciso di testimoniare questa sua vena artistica su un argomento in un'occasione sbagliata: quando si affrontano i temi della giustizia è preferibile esercitare la dote della serietà e il senso di responsabilità. E se proprio non ci si riesce, meglio stare zitti*».

Per tali affermazioni, l'onorevole Paniz ha citato in giudizio l'onorevole Bressa,

chiedendone la condanna a 50 mila euro a titolo di risarcimento del danno morale.

La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute del 19 e 20 marzo 2002, ascoltando anche il deputato richiedente. Nella seduta del 20 marzo, il Presidente Siniscalchi ha dato lettura della seguente lettera indirizzatagli dal deputato Paniz: «*Ho preso atto della richiesta dell'onorevole Gianclaudio Bressa di vedersi riconosciuta l'insindacabilità in merito alle espressioni utilizzate nei miei confronti, che mi hanno portato a inoltrare un atto di citazione. Ho preso altresì atto che l'onorevole Bressa riconosce, implicitamente ma chiaramente, il contenuto offensivo delle espressioni che ha usato nei miei confronti: ciò, del resto, è il palese presupposto del fatto che la Giunta esamini la vicenda e accolga la richiesta, posto che altrimenti non vi sarebbe luogo a provvedere. Stigmatizzo il fatto che l'onorevole Bressa rifiuti, con la sua iniziativa, di confrontarsi democraticamente sul terreno giuridico e si nasconda dietro il comodo paravento dell'insindacabilità delle proprie espressioni, ma ciò mi conforta vieppiù, come sempre ... quando il "nemico fugge". Ovviamente in questa sede capisco qual è la posizione che la Giunta deve assumere in ossequio alla propria consolidata "giurisprudenza" interna, che peraltro nel caso di specie non condivido (riservandomi perciò di valutare se proporre al giudice civile che sia sollevato il conflitto innanzi alla Corte costituzionale), e a essa mi rimetto con pieno rispetto. Distintamente. On. Avv. Maurizio Paniz*».

Sull'applicabilità ai fatti dell'articolo 68, primo comma, si pongono due problemi: il primo è se si tratti «*opinioni espresse*». E qui appare evidente che proprio di opinioni si discute: l'onorevole Bressa ha risposto a un giornalista che al telefono gli chiedeva di commentare le dichiarazioni dell'onorevole Paniz.

Per quanto invece riguarda il problema del nesso funzionale tra l'episodio contestato e le funzioni parlamentari dell'onorevole Bressa, la Giunta ha convenuto che in questo caso ci si trova dinnanzi a un episodio che ha una ca-

ratterizzazione parlamentare evidente in quanto: a) l'onorevole Paniz intervenne in una manifestazione indetta dall'Associazione dei magistrati per protesta contro le scelte politiche della maggioranza parlamentare, che poi sarebbero rimaste cristallizzate nella menzionata mozione approvata dal Senato dopo un acceso dibattito; b) lo fece proprio in qualità di deputato del collegio, affermandosi portavoce del Governo e della maggioranza; c) l'onorevole Bressa fu interpellato dal cronista proprio in qualità di deputato dell'opposizione che numerose volte era intervenuto in Parlamento sulle tematiche della giustizia (vedi per esempio l'intervento nella seduta del 2 agosto 2001 sul diritto societario (A.C. 1137 e abbinata) e la sottoscrizione dell'interpellanza Ladu n. 2-00088, presentata l'8 ottobre 2001).

Durante l'esame in Giunta, senza che ciò abbia condotto a voti contrari, è stato tuttavia osservato che nel caso in esame comunque non ricorrerebbero gli elementi richiesti nella giurisprudenza della Corte costituzionale per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, in particolare, il requisito della previa presentazione di un atto parlamentare di analogo contenuto.

In ordine a questo pertinente rilievo, appare potersi rispondere con il ricordare che uno dei motivi per cui la Corte costituzionale ha elaborato il proprio indirizzo molto rigoroso è che le dichiarazioni *intra moenia* dei deputati (siano esse contenute in atti scritti o in discorsi) sono soggette al controllo di forma della Presidenza dell'Assemblea e delle commissioni, sicché quelle *extra moenia*, se sono riprodotte di quanto già affermato all'interno delle Camere, risultano in qualche misura sorvegliate a monte. Se si tratta di dichiarazioni reso solo ed esclusivamente *extra moenia*, il controllo presidenziale sulle forme espressive manca e per questo la Corte ritiene che il parlamentare in tal caso debba sottoporsi al vaglio giurisdizionale. Ciò posto, si può agevolmente constatare che le espressioni usate dall'onorevole Bressa, pur ironiche e critiche, non sono certo tali da indurre a pensare

che — ove pronunciate *intra moenia* — avrebbero mosso la Presidenza della Camera a censurarle in modo alcuno.

In conclusione, non sembra che nel caso dell'onorevole Bressa sussistano gli estremi di disinvoltura linguistica e offensività che possano richiamare la *ratio* della regola giurisprudenziale dettata dalla Corte costituzionale.

Per questi motivi, la Giunta all'unanimità propone all'Assemblea di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Valter BIELLI, *relatore*.